

ACCORDO DI SERVIZIO

TRA

il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in seguito “MIT”, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 1 (C.F. 97532760580), legalmente rappresentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

E

la Società **RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI S.P.A.**, in seguito “RAM” o “la Società”, con sede in Roma, Via Nomentana n. 2 (C.F. 07926631008), società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico, Dott. Ivano Russo

congiuntamente denominate “**Parti**”

PREMESSO

- il MIT persegue l’attuazione del Piano strategico nazionale dei porti e della logistica, con particolare riferimento al programma di rilancio delle “*Autostrade del Mare*”, all’interno della Rete TEN-T e nell’ambito dell’integrazione con i Paesi del Mediterraneo, tramite la RAM, che fornisce al medesimo Ministero l’assistenza tecnica ed operativa necessaria;
- che l’articolo 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto, al fine dell’attuazione del Programma nazionale delle “*Autostrade del mare*” ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga dell’attività della RAM, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero e sotto la vigilanza dello stesso;
- che lo statuto di RAM, così come modificato nel corso dell’Assemblea straordinaria del 22 novembre 2017, prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all’attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato “Programma autostrade del mare” nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli interventi al riguardo previsti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015, e successive modificazioni e integrazioni, e nei Documenti pluriennali di pianificazione (DPP), di cui all’art. 201, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e che, a tale fine RAM svolge le attività di promozione e supporto tecnico all’elaborazione, all’attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in coerenza con i documenti di programmazione europea;
- che i compiti e le attività che RAM è tenuta a prestare sono stati individuati, secondo il modello dell’*in house providing*, dapprima con la convenzione sottoscritta dal Ministero con “Sviluppo Italia S.p.A.” (ora “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”) in data 10 agosto 2004 (registrata dalla Corte dei conti in data 16 aprile 2005), successivamente con le convenzioni sottoscritte dal medesimo Ministero con RAM in data 29 maggio 2009 (registrata dalla Corte dei conti in data 15

luglio 2009), in data 24 luglio 2012 (registrata dalla Corte dei conti il 17 settembre 2012) e in data 4 aprile 2014 (registrata dalla Corte dei conti il 5 maggio 2014 e con scadenza il 5 maggio 2017) e da ultimo con l'Accordo di servizio del 31 marzo 2017, n. 124 (registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2017) e l'Accordo di servizio del 26 giugno 2020, n. 261 (registrato dalla Corte dei conti il 7 luglio 2020);

- che i dipendenti di RAM sono tenuti, per quanto applicabile, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 e che la RAM, in osservanza di tali impegni, ha provveduto ad adottare un Codice Etico ed un modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 nonché a dotarsi di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- che i compiti e le attività poste in essere da RAM per conto del MIT possono comportare trattamenti di dati personali di titolarità di quest'ultimo, motivo per il quale si ritiene altresì necessario determinare le condizioni di affidamento dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 GDPR (Reg. UE 2016/679);
- che con decreto ministeriale del 12 marzo 2020, n.111 è stato istituito il Comitato per il controllo analogo della RAM;
- che, in particolare, l'Accordo di servizio stipulato in data 26 giugno 2020 n.261, registrato dalla Corte dei Conti in data 07/07/2020, con il quale sono stati da ultimo regolati i compiti e le attività cui RAM doveva provvedere per il triennio 2020-2023, verrà a scadere in data 7 luglio 2023;
- che con la Direttiva del Ministro sul programma di attività della Società per il triennio 2023-2025, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto parere con nota n. 21025 dell'8 giugno 2023, il MIT "intende perseguire l'attuazione e la gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse al Programma autostrade del mare e, più in generale, delle linee di intervento relative ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione, avvalendosi dell'assistenza operativa della Società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.";
- che, attesa la scadenza del vigente Accordo di Servizio al giorno 7 luglio 2023 e sulla base di quanto descritto in precedenza e previsto dalla suddetta Direttiva del Ministro per il triennio 2023-25, occorre procedere alla stipula di un nuovo Accordo di servizio per disciplinare i compiti e le attività che RAM è tenuta a prestare in favore del MIT;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiamo delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di servizio.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Con il presente Accordo di servizio, per il triennio 2023-2026, il MIT affida a RAM lo svolgimento delle attività di seguito indicate volte a perseguire l'attuazione e la gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse al Programma autostrade del mare e, più in generale, delle linee di intervento relative ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro sul programma di attività della Società per il triennio 2023-2025, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto parere con nota n. 21025 dell'8 giugno 2023

2. In particolare, tenuto anche conto della necessità di avvalersi di competenze non ordinariamente presenti nell'organico ministeriale, il MIT affida a RAM le seguenti linee di attività di assistenza tecnico specialistica:

a) Assistenza tecnica ed operativa al Ministero per l'attuazione di programmi ed iniziative europee, con particolare riferimento al processo di implementazione dei Corridoi TEN-T (CNC).

1. supporto nel processo di implementazione della Strategia europea per la macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR) in cui il Ministero è l'Amministrazione centrale incaricata per l'attuazione del Pilastro 2 "Connecting the Region", con l'obiettivo principale di migliorare la connettività all'interno della macroregione e con il resto d'Europa in termini di reti di trasporto ed energetiche.
2. affiancamento al Ministero per la presentazione di iniziative a bando di gara, a valere su fondi comunitari, nonché per l'attuazione e/o assistenza dei progetti comunitari, già aggiudicati dal Ministero o direttamente dalla medesima.
3. supporto alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nell'attività di gestione, monitoraggio, controllo e reperimento di documentazione dei progetti di competenza anche in quelli in cui la Società medesima non ha il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore (*affiliated entity*);
4. assistenza tecnica in qualità di *affiliated entity* alla Direzione generale lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, ed alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie per l'espletamento delle attività relative al CEF Technical Assistance to Italy for TEN-T per il periodo 2022-2024, volto a rafforzare il processo di gestione dei progetti ricadenti nel campo dei Corridoi TEN-T, nonché ad incrementare la capacità del beneficiario di cooperazione con i Coordinatori europei e con gli *stakeholder* per il processo di sviluppo dei corridoi stessi.

b) Assistenza tecnica ed operativa al Ministero per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al COMPONENT M3C2 - Intermodality and integrated.

1. supporto alla Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità nel processo di implementazione della piattaforma logistica digitale nazionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

c) Assistenza tecnica ed operativa alla Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale ed alle attività in materia di trasporto marittimo ed infrastrutturazione portuale

1. supporto operativo alle attività della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne per la raccolta di informazioni statistiche e l'elaborazione di studi ed analisi tecniche finalizzate ai lavori della Conferenza.

d) Assistenza tecnica ed operativa al Ministero per la gestione di incentivi e per iniziative di service e formazione

1. Attività di *service* per la gestione di incentivi allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità e per la formazione del personale dipendente del Ministero.
2. Affiancamento al Ministero per la gestione operativa degli incentivi per le "autostrade del mare" e della logistica e dell'intermodalità nell'ambito delle competenze della Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità e della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, nonché degli incentivi per la formazione e gli investimenti delle aziende di trasporto nelle competenze della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
3. Offerta di iniziative formative prestate, a richiesta e su temi indicati dalle Direzioni generali interessate del Ministero, a favore del personale del Ministero.

e) Supporto operativo alla Struttura tecnica di missione del Ministero

1. assistenza alla Struttura tecnica di missione del Ministero attraverso l'elaborazione di dati statistici ed economici nonché attività di studio ed analisi specifiche, sulla base delle richieste e sotto il coordinamento della Struttura tecnica stessa, anche al fine di elaborare strumenti di pianificazione al livello nazionale e/o locale.

f) Supporto operativo all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed alle funzioni svolte in materia dagli uffici della Motorizzazione

1. assistenza operativa all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'attuazione di specifici progetti rivolti al settore dell'autotrasporto merci;
2. supporto tecnico specialistico agli uffici della Motorizzazione civile al fine di implementarne funzionalità ed efficienza con riferimento al settore dell'autotrasporto merci.
3. Le Parti convengono che eventuali ulteriori linee di attività, diverse o integrative rispetto a quelle sopraindicate, potranno formare oggetto di affidamento in termini di assistenza tecnica operativa sulla base di formale intesa ovvero tramite appositi Atti convenzionali.

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

1. Per svolgere le attività affidate con il presente Accordo, RAM si avvale del proprio

personale nonché di società, organismi ovvero consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa. Può, per le medesime finalità, attivare forme di partenariato con istituzioni pubbliche, centri di ricerca qualificati ed università

2. Le prestazioni e le modalità operative di svolgimento delle linee di attività individuate dal presente Accordo di servizio sono definite in appositi Atti attuativi di regolazione dei rapporti tra le Parti riferiti a ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 2, comma 2. Tali Atti riportano un apposito cronoprogramma delle attività da svolgere.

3. I singoli Atti attuativi danno, altresì, conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, previa valutazione della congruità dell'offerta economica di RAM nonché dei benefici derivanti dalla forma di affidamento prescelta.

4. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, l'attività di RAM è vincolata al rispetto dei principi di legalità ed imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

5. RAM è inoltre vincolata a operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e secondo le linee di indirizzo programmatico ed operativo stabilite dal MIT, nonché a garantire che il personale impiegato e gli eventuali collaboratori siano individuati a seguito di selezioni ad evidenza pubblica sulla base della normativa vigente e dei regolamenti interni in applicazione dei criteri di trasparenza e pubblicità in analogia con le selezioni pubbliche.

6. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, in nessun caso potranno essere finanziate dal Ministero, ai sensi del presente Accordo, iniziative o progetti sia nazionali che europei già oggetto di finanziamento da altra fonte finanziaria nazionale o comunitaria, con espresso divieto di sovrapposizione delle attività e delle spese tra dette iniziative o progetti e quelli previsti ai sensi del presente Accordo.

Articolo 4 (Supporto logistico)

1. Per agevolare in termini logistici il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, nell'intento di conseguire sinergie operative tra le strutture, il MIT pone a disposizione di RAM idonei locali e servizi connessi secondo modalità individuate in appositi atti convenzionali da stipularsi tra il MIT, l'Agenzia del Demanio e RAM.

Articolo 5 (Valorizzazione delle attività)

1. La stipula di ciascun Atto attuativo deve essere preceduta dalla formulazione della migliore offerta di RAM in termini di preventivo nella quale siano individuati i costi da sostenere imputabili allo specifico progetto nonché il numero e la qualifica del personale da utilizzare per il tempo di impiego, specificando e motivando l'eventuale ricorso a personale esterno.

2. Nell'ambito del preventivo, RAM espone i seguenti costi:

- a) "spese di personale";
- b) "altri costi";

c) “spese di viaggio e soggiorno”.

3. La valorizzazione delle “spese di personale” previste da ciascun Atto attuativo si basa sull’importo della giornata\uomo da computarsi in base alle tariffe esposte nella tabella Allegata A) al presente Accordo per ciascuno dei livelli di professionalità ivi indicati. A tal fine, RAM indica nel preventivo:

- a) l’elenco nominativo del personale da impiegare, suddiviso per qualifica professionale, ruolo e funzione;
- b) il numero delle giornate di impiego per la realizzazione del progetto ~~effettuate~~;
- c) la descrizione sintetica delle attività da svolgere;
- d) il costo complessivo distinto per le voci di spesa.

4. Per “altri costi”, da prevedere in ciascun Atto attuativo, si intende:

- a) servizi e consulenze di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità;
- b) azioni di comunicazione e promozione, ove previste dalle attività da svolgere (pubblicazioni, iniziative pubbliche, divulgazione di informazioni a mezzo stampa, etc.);
- c) costi assicurativi;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi SW;
- e) acquisto, noleggio o *leasing* di attrezzature;
- f) spese inerenti alla gestione operativa di RAM (*governance*, amministrazione, sede, servizi generali, mobilità aziendale, ecc.);
- g) altri costi di produzione ove esistenti.

5. La valorizzazione degli “altri costi” di cui al comma 5 segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da contratto/lettera di incarico o da fattura/ricevuta. A tal fine, RAM indica nel preventivo la relativa previsione di spesa.

6. Le “spese di viaggio e di soggiorno” sono individuate per ciascun Atto attuativo in base alle caratteristiche prestazionali delle attività da svolgere e alle presumibili esigenze di missione fuori sede. La relativa valorizzazione è indicata da RAM nel preventivo in coerenza con le tariffe adottate sulla base delle proprie procedure interne. Tale valorizzazione è rimessa al parere di congruità del Comitato di cui al successivo punto 8.

7. Ai fini della valorizzazione definitiva delle relative attività, il preventivo di ciascun Atto attuativo è sottoposto alla previa valutazione di congruità da parte di un apposito Comitato tecnico, costituito da tre rappresentanti del MIT, di cui uno con funzioni di Presidente.

Articolo 6

(Rapporto di rendicontazione)

1. Per ciascun Atto attuativo e con riferimento al cronoprogramma delle attività da svolgere ivi stabilito, RAM è tenuta a presentare un apposito “Rapporto di rendicontazione” ove siano forniti i seguenti elementi di valutazione:

- a) gestione e realizzazione del progetto, suddiviso nelle fasi di attuazione previste dal cronoprogramma;
- b) risorse umane e materiali effettivamente impiegate;
- c) rendicontazione delle spese sostenute nei termini di cui all’articolo 5, punto 2;

d) ogni altro fatto o notizia suscettibile di incidere sulla realizzazione delle attività.

Articolo 7

(Corrispettivi e copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria delle attività svolte da RAM in forza del presente Accordo è assicurata dalle risorse assegnate ai pertinenti capitoli di spesa affidati alla gestione dei competenti uffici del Ministero ovvero dalle risorse rinvenienti dai progetti affidati alla Società, dalle risorse già acquisite presso l'Unione europea per la quota parte relativa ai Progetti comunitari curati dal Ministero tramite RAM e dalle ulteriori risorse rinvenienti da nuovi bandi comunitari, in linea con quanto stabilito nella Direttiva periodica del Ministro. In ciascun Atto attuativo si provvederà all'individuazione di dettaglio delle specifiche coperture finanziarie previste ed utilizzate.

2. Alla liquidazione delle spettanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, si provvede, previa presentazione ed approvazione, ai sensi degli articoli 5 e 6, della rendicontazione delle attività realizzate nel corso dell'anno. Ove previsto dall'Atto convenzionale stipulato e dal preventivo accettato dal Ministero, RAM si avvale della possibilità di richiedere una quota *una tantum* in qualità di anticipo.

3. Con l'obiettivo di vigilare sui livelli di efficientamento dei costi della Società, il Comitato tecnico di cui al precedente articolo 5 punto 7 provvederà annualmente ad una verifica dell'allineamento delle tariffe giornata/uomo applicate negli atti convenzionali stipulati con riferimento ad adeguati parametri oggettivi sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico medesimo.

4. I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Il ritardo nei pagamenti, conseguente alla temporanea indisponibilità della provvista finanziaria, non comporta la maturazione di interessi.

5. Per le eventuali ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 2, specifiche Convenzioni ed Accordi di servizio ne disciplineranno le modalità di attuazione, le risorse finanziarie impegnate e modalità di valorizzazione.

Articolo 8

(Comitato per il controllo analogo)

1. Il Comitato per il controllo analogo gestisce i rapporti derivanti dal presente Accordo, secondo le modalità di esercizio previste all'articolo 4 della predetta Direttiva del Ministro sul programmi attività della Società per il triennio 2019-2021.

2. La Società invierà al predetto Comitato, con cadenza semestrale, una relazione sulle iniziative avviate, ai sensi del presente Accordo di servizio, con specifico riguardo alle linee di attività, di cui all'articolo 2.

3. Entro sessanta giorni dalla sua presentazione, la Relazione sarà approvata dal Comitato, con eventuale segnalazione di problematiche e specifiche linee di rilievo e/o indirizzo. Decorso tale termine la Relazione si intenderà automaticamente approvata.

Articolo 9

(Durata)

1. Il presente Accordo ha la durata di trentasei mesi decorrente dalla data di efficacia di cui all'articolo 12 e potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto fra le parti.
2. Il Ministero può disporre, sentito il Comitato per il controllo analogo, la sospensione o l'interruzione dei progetti e/o attività previsti dal presente Accordo. In tali casi, è dovuto a RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate nonché degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti per l'attuazione dei progetti e/o delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le Parti possono recedere dal presente Accordo per giusta causa, con un preavviso non inferiore a novanta giorni. In tal caso si applica quanto previsto dal secondo periodo del punto 2.

Articolo 10

(Riservatezza)

1. Le Parti convengono che tutte le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della documentazione.

Articolo 11

(Designazione della RAM quale Responsabile del Trattamento di dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR), MIT e RAM regolamentano, con il presente articolo, i trattamenti di dati personali svolti da quest'ultima (d'ora innanzi "responsabile") per conto del MIT (d'ora innanzi "titolare"), al fine di eseguire i servizi oggetto del presente accordo e degli eventuali atti convenzionali conseguenti. I termini utilizzati nel presente articolo hanno lo stesso significato previsto dal GDPR.
2. Il Responsabile garantisce di possedere sufficienti conoscenze specialistiche, nonché affidabilità e risorse per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR.
3. Nessun compenso specifico è dovuto dal titolare al Responsabile per l'esecuzione delle attività di trattamento di dati previste in esecuzione del presente accordo.
4. I dettagli del trattamento dei dati, ovvero le categorie di dati personali e di soggetti interessati, sono specificati negli atti convenzionali di volta in volta stipulati tra le parti.
5. Il Titolare del trattamento garantisce la legittimità, la sicurezza e l'adeguata istruzione sui trattamenti affidati al Responsabile. Il Responsabile, di contro, s'impegna a rispettare quanto previsto e sancito all'art. 28, par. III, lett. a) – h) GDPR. Gli impegni assunti dal Responsabile ai sensi della presente clausola si intendono estesi anche agli eventuali sub-responsabili che tratteranno dati del Titolare per conto del Responsabile; il Titolare, pertanto, sin d'ora autorizza a tali condizioni il sub-affidamento dei trattamenti in tema. Il Responsabile dovrà tenere un elenco, aggiornato almeno una volta l'anno, degli accordi di subappalto conclusi in base al

presente accordo, che metterà tempestivamente a disposizione del Titolare in caso di richiesta, unitamente a una copia dei relativi accordi di subappalto e qualsiasi altra informazione pertinente. Il Responsabile del trattamento dei dati rimane, in ogni caso, responsabile nei confronti del Titolare per l'adempimento degli obblighi dei sub-Responsabili.

6. Il Responsabile s'impegna a comunicare tempestivamente al Titolare (i) qualsiasi richiesta di autorità pubbliche, (ii) qualsiasi istanza, da parte di interessati, di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15-22 GDPR, (iii) qualsiasi richiesta da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, (iv) qualsiasi notizia di violazione e (v) qualsiasi richiesta di comunicazione o divulgazione relativa ai dati oggetto di trattamento per effetto del presente accordo.

7. Il Responsabile e gli eventuali sub-responsabili del trattamento non possono trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto e le istruzioni del Titolare, nel rispetto del presente accordo e delle disposizioni atte a garantire la protezione dei dati personali di cui agli articoli del Capo V del GDPR.

Articolo 12

(Rinvio a norme generali)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le norme del Codice civile e per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 13

(Efficacia)

1. Il presente Accordo avrà effetto solo dopo la registrazione nei modi di legge.

IL MINISTRO

L'AMMINISTRATORE UNICO

ALLEGATO A

Tabella livelli professionali e relative tariffe gg/uomo (€)

Livello	Profilo	Tariffa gg/uomo(€)
Senior Program Manager (SPM)	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il livello di Dirigente o Quadro o abbianoraggiunto almeno il I livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Responsabile di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati previsti. Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti.	652,00
Program Manager (PM)	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il I livello o almeno il II livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Referente di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi eprogetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di analisi e di soluzione di problemi.	488,00

Senior Professional (SP)	Appartengono a questa categoria le risorse con esperienza professionale di almeno 5 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il II livello o almeno il III livello del CCNL utilizzato dalla Società e abbiano un'anzianità lavorativa superiore ai dieci anni. Tali risorse sono in grado di svolgere funzioni di coordinamento e di promuovere innovazioni di processo e sono dotati di competenze specifiche.	414,00
--------------------------	---	--------

	Possiedono una capacità di analisi ed un'attitudine al lavoro in team.	
Professional(P)	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo.	247,00